


DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA E PER LA SALUTE DEI LAVORATORI

Appendice 7 DVR Rischio Biologico Emergenza Coronavirus



G a i a

Gestione Ambientale
Integrata dell'Astigiano S.p.A.

G.A.I.A.

GESTIONE AMBIENTALE INTEGRATA ASTIGIANO
via Brofferio, 48 14100 - ASTI

Iscritta al n. 01356080059 del Registro delle Imprese di Asti e al n. 108858 di Anagrafe Camerale

Data: 19/04/2021

Scopo del seguente documento è verificare come tutte le indicazioni presenti all'interno del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 06/04/2021, integrato rispetto a quello precedentemente emesso in data 24 aprile 2020, siano state esaminate e prese in carico all'interno di GAIA spa.

In grassetto sono riportate le integrazioni introdotte nel protocollo il 6 aprile 2021 e le nuove procedure operative e misure adottate dall'azienda.

1-INFORMAZIONE

• *L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliant informativi*

• *In particolare, le informazioni riguardano:*

- *l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;*
- *la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;*
- *l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);*
- *l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti*

L'azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

Laddove il presente Protocollo fa riferimento all'uso della mascherina chirurgica, è fatta salva l'ipotesi che, per i rischi presenti nella mansione specifica, siano già previsti strumenti di protezione individuale di tutela di tipo superiore (facciali filtranti FFP2 o FFP3) o di diversa tipologia.

L'azienda si è adoperata fin dal nascere dell'emergenza nell'informare e rendere partecipi tutti i lavoratori e le ditte esterne sulle disposizioni del Ministero della Salute e delle autorità competenti.

La comunicazione è avvenuta affiggendo all'ingresso delle sedi di lavoro, nelle bacheche ed in prossimità dei distributori di alimenti e bevande tutte le indicazioni che venivano fornite dagli organi ufficiali e le comunicazioni interne dove erano specificate le misure particolari adottate in azienda.

Una comunicazione interna specifica RSPP/43/2020 emessa il 14 marzo 2020, riportava le informazioni principali elencate nel protocollo.

Per gli impiegati con accesso a videoterminale e per quelli che usufruivano di telelavoro tale informativa è stata erogata anche tramite e-mail e per loro è stato creato e reso disponibile un corso di formazione specifico in modalità e-learning attraverso il software moodle.

Tutto il personale operante in azienda è già stato formato ed addestrato per i DPI di 3 categoria per un corretto utilizzo. I DPI utilizzati nei luoghi di lavoro in base alla valutazione dei rischi sono idonei a prevenire possibili forme di contagio in quanto con elevato grado di protezione per le polveri e rischio biologico. Attraverso comunicazione interne sono state ribadite istruzioni per utilizzare correttamente le mascherine ed i guanti monouso.

2-MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA

- *Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota – saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.*
- *Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS*
- *Per questi casi si fa riferimento al normativa di seguito richiamata e alle successive, ulterioridisposizioni che potranno essere adottate in materia:*
 - *agli articoli 14, comma 1, e 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;*
 - *all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;*
 - *all'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;*
 - *all'articolo 1-bis del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124.*
- *La riammissione al lavoro dopo l'infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive). I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.*
- *Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione, anche attraverso il medico competente, ove presente.*
- *Al fine della prevenzione di ogni forma di affollamento e di situazioni a rischio di contagio, trovano applicazione i protocolli di settore per le attività produttive di cui all'Allegato IX al dPCM vigente.*

L'azienda si è adoperata fin da subito nel limitare l'ingresso alle sedi di lavoro ai dipendenti ed al personale delle ditte esterne per le sole attività funzionali all'operatività essenziale degli impianti (trasportatori, manutenzioni straordinarie, verifiche di sicurezza dei macchinari).

E' stata inviata un'informativa specifica ai clienti, fornitori, trasportatori, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative del DPCM dell'11/03/2020, nonché dalle misure concordate nel Protocollo.

La misura della temperatura è effettuata prima dell'ingresso ad inizio turno con termoscanner ad infrarossi presso il polo di trattamento rifiuti di Valterza e con termometro personale presso l'impianto di compostaggio di San Damiano e presso la discarica di Cerro Tanaro. La misura viene condotta da addetti della squadra di primo soccorso, istruiti in merito all'utilizzo dello strumento. In tema di privacy si fa riferimento all' allegato AL GS015. La persona che viene rilevato con temperatura superiore a 37,5, valore indicato dal Protocollo di intesa come limite per valutare i casi di febbre, viene invitato a ritornare a casa e consultare il proprio medico per valutare il proprio stato di salute . Non viene utilizzato nessun registro in cui si faccia riferimento al nome delle persone ed alle misure effettuate. Se la persona che abbandona il luogo di lavoro manifestasse successivamente sintomi più gravi e risultasse positiva al tampone, l'azienda, con il parere del Medico Competente, effettuerà una valutazione sulle eventuali misure straordinarie per limitare al più possibile il contagio fra il personale.

Per i dipendenti di GAIA SpA che intendono riprendere il lavoro dopo l'infezione Covid, si fa riferimento a quanto descritto nel capitolo sulla sorveglianza sanitaria.

L'azienda si rende disponibile a seguire tutte le indicazioni dell'autorità sanitaria competente per mettere in atto eventuali misure aggiuntive specifiche.

Saranno riammessi al lavoro i lavoratori positivi solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario, anche quelli asintomatici oltre il ventunesimo giorno dall'accertamento della positività.

3-MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

- *Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti*
- *Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.*
- *Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera.*
- *Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2.*
- *Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, **in particolare mettendo in atto tutte le misure previste per il contenimento del rischio di contagio (distanziamento, uso della mascherina chirurgica, etc.).***
- *le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive.*
- *in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti, **nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.***
- *L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.*

Per i trasportatori esterni è previsto un percorso con una modalità di conferimento/carico in base al tipo di rifiuto trattato. La firma ed il passaggio dei documenti necessari al trasporto è organizzato in modo che nessuno possa accedere in pesa oltre all'addetto in tutti gli impianti. Nel locale pesa potrà presenziare al massimo una persona (non sono previste sovrapposizioni fra colleghi).

Nell'informativa data alle ditte esterne è stato rimarcato come gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere per quanto possibile a bordo dei propri veicoli e non è consentito in alcun modo l'accesso agli uffici; per la firma delle bolle o dei formulari, l'autista deve mantenere la distanza minima di 1 metro dagli operatori GAIA.

A tutti gli esterni è precluso l'accesso alle aree ristoro presenti in azienda dove sono presenti i distributori automatici di cibi e bevande.

Sono presenti presso il polo trattamento rifiuti di Valterza, la discarica di Cerro Tanaro e l'impianto di compostaggio di San Damiano servizi igienici dedicati esclusivamente al personale esterno, sottoposti regolarmente a pulizia ed igienizzazione con prodotti a base di cloro e alcol.

Sono state interrotte dall'insorgere dell'emergenza tutte le visite guidate degli impianti e limitati gli accessi degli esterni alla funzionalità base.

Anche per le ditte in appalto presso gli impianti di GAIA sono state adottate le misure cautelative previste dal protocollo e quelle particolari adottate in azienda

In seguito all'entrata in vigore del DPCM 26 aprile 2020 nell'informativa alle ditte esterne è stato ribadito l'obbligo da parte dell'appaltatore di informare immediatamente GAIA spa in caso di positività di propri dipendenti positivi al tampone COVID-19 al fine di collaborare con l'ASL di riferimento. Prima dell'emissione dell'ordine viene accertato che la ditta esterna abbia preso visione del Protocollo di sicurezza interno di GAIA spa.

4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

- *L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, **in coerenza con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020.***
- *Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.*
- *Occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi, **anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.***
- *L'azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali.*
- *Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.*

Esistendo due turni di lavoro, le pulizie ed igienizzazione degli spogliatoi di Valterza vengono effettuate giornalmente con prodotti specifici, una al mattino e una al pomeriggio a metà turno; questo per permettere un regolare accesso agli spogliatoi e consentire che siano mantenute le distanze di sicurezza fra gli operatori.

Nei locali adibiti a spogliatoi ed uffici della discarica di Cerro Tanaro e dell'impianto di Compostaggio di San Damiano, vengono effettuate igienizzazioni e pulizie giornaliere sempre nel corso del turno di lavoro.

L'azienda mette a disposizione di tutti prodotti idonei affinché gli operatori possano igienizzare quotidianamente e secondo le necessità le superfici di maggior contatto, in particolare a fine turno.

La sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti viene effettuata negli uffici a cura dell'impiegato che opera presso la propria scrivania con i prodotti messi a disposizione.

Per migliorare le condizioni igieniche delle postazioni di lavoro, in particolare per quegli ambienti in cui possono operare persone diverse appartenenti a turni diversi o in cui, anche evitando assembramenti, si registra maggior passaggio, sono previsti interventi di sanificazione straordinaria.

Per tutti i mezzi e per le automobili aziendali è stata prevista una pulizia e sanificazione periodica, che comprende una pulizia ad umido con prodotti disinfettanti ed una sanificazione dell'abitacolo con ozono o igienizzante di pari efficacia.

Per il polo trattamento rifiuti di Valterza, è stato predisposto un intervento periodico di igienizzazione con ozono per la cabina di cernita, la cabina di regia del carroponte, l'officina di manutenzione, il complesso degli uffici, il locale pesa e gli spogliatoi maschili e femminili. Si è deciso invece di intervenire spruzzando soluzione igienizzante sui percorsi pedonali e sulle scale di accesso alla cabina di cernita e cabina regia carroponte. Per la discarica di Cerro Tanaro è stata prevista l'igienizzazione con ozono del blocco locale uffici. Per l'impianto di compostaggio di San Damiano è stato programmato un trattamento periodico con ozono per l'officina di manutenzione, il locale uffici/spogliatoi, mentre si è intervenuti con soluzione igienizzante in corrispondenza del camminamento davanti agli uffici.

5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- *È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.*
- *L'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.*
- ***È favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS.***
- *È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone*
- *I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici*

dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

In tutti i luoghi di lavoro sono messi a disposizione soluzioni disinfettanti per le mani, sia in forma di gel che da utilizzarsi con acqua corrente o salviette.

La raccomandazione per una frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o igienizzazione delle mani è ricordata in diverse informative interne.

6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

• L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale; tenuto conto del perdurare della situazione emergenziale, si continua a raccomandare un loro utilizzo razionale –come peraltro sottolineato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) –secondo la disciplina vigente.

• Sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), ai sensi dell'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le “mascherine chirurgiche” di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il cui uso è disciplinato dall'articolo 5-bis del medesimo decreto-legge. Pertanto, in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto, è comunque obbligatorio l'uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021.

• Nella declinazione delle misure del Protocollo all'interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda, si adotteranno i DPI idonei.

Negli impianti GAIA è presente, per il materiale trattato e la lavorazione effettuata, il rischio biologico per cui gli operatori sono stati dotati di dispositivi di protezione individuale adeguati che sono ritenuti idonei anche per affrontare l'emergenza Coronavirus.

In particolare tale dispositivi sono:

- mascherina facciale FFP3
- occhiali
- guanti antipuntura ed antitaglio rivestiti in nitrile
- tuta protettiva monouso (in base alle esigenze di lavorazione)
- scarpe antinfortunistiche S3

Gli indumenti di lavoro sono considerabili DPI solo per l'alta visibilità ma la loro gestione “pulito/sporco” tramite un contratto di noleggio e lavaggio è una misura per limitare il rischio biologico.

A coloro che possono venire in contatto con oggetti o documentazione esterna (pesa, protocollo...) sono messi a disposizione guanti in nitrile usa e getta.

Con comunicazione interna RSPP-020-2021 viene data indicazione come l'obbligo di indossare la mascherina non è limitato agli spazi comuni o dove indicato da misure di sicurezza per limitare il rischio di esposizione ad agenti biologici o polveri, ma vale per tutti gli ambienti di lavoro di GAIA..

Nel corso dei sopralluoghi od attività di monitoraggio, vale la disposizione da DVR di indossare almeno una mascherina FFP2.

7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)

- *L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.*
- *Occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.*
- *Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.*

Sono a disposizione prodotti di sanificazione e le pause sono organizzate in modo da evitare l'assembramento in corrispondenza dei distributori di snack e bevande in modo da garantire la distanza minima di 1 metro tra le persone. Tutti i dipendenti sono stati invitati a fare le pause-ristoro al di fuori dei luoghi di lavoro di GAIA nel rispetto delle regole interne vigenti per le pause e le timbrature. Se non è possibile effettuarle all'esterno di GAIA allora le stesse sono permesse solo in corrispondenza dei distributori automatici di alimenti presenti, rispettando le distanze e le misure igieniche per limitare il rischio biologico. È vietato consumare cibo e bevande in qualsiasi altro luogo di lavorazione, comprese scrivanie, salette e comparti di lavorazione.

8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

Con riferimento a quanto previsto dal dPCM 2 marzo 2021, articoli 4 e 30, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:

- *disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso **al lavoro agile e da remoto**;*
- *procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi;*
- *assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;*
- *utilizzare **il lavoro agile e da remoto per tutte quelle attività che possono essere svolte in tale modalità, in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione.***

Nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni del personale coinvolto; utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione.

Nel caso l'utilizzo di tali istituti non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti.

In merito alle trasferte nazionali ed internazionali, è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all'andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.

*Il lavoro **lavoro agile e da remoto** continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva **ripresa delle attività** in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).*

E' necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di

lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro, ovvero analoghe soluzioni.

L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari.

E' essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.

E' stata incentivata la possibilità di lavoro flessibile (telelavoro) per tutto il personale impiegatizio compatibilmente con le necessità aziendali in base a rotazioni concordate dalle Risorse Umane e dai responsabili di settore.

La turnazione effettuata fra gli impiegati che non usufruiscono dello smart working è volta anche a ridurre il più possibile il numero di persone all'interno degli stessi uffici e degli ambiti di lavoro.

Tutte le trasferte di lavoro per monitorare le attività di altri impianti sono limitate al limite indispensabile, previa eventuale consultazione del RSPP o MC.

9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

• Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)

• dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni

Vista l'esigenza di limitare il più possibile l'assembramento negli spogliatoi, considerata la superficie degli stessi, il numero massimo di persone che possono essere presenti all'interno degli spogliatoi sia maschili sia femminili di Valterza è pari a n.12, n.2 per Cerro Tanaro, n.3 per entrambi gli spogliatoi di San Damiano.

Per quanto riguarda il polo di Valterza viene individuata una diversa organizzazione dell'orario di lavoro in corrispondenza del cambio turno in modo da evitare un eccessivo assembramento.

In corrispondenza degli ingressi sono messi a disposizione igienizzanti per le mani segnalati da apposite indicazioni.

Vista la planimetria e l'organizzazione attuale degli ambienti di lavoro non è possibile individuare distinti punti di ingresso ed uscita.

10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

- *Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali.*
- *Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali*
- *Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente. Sono consentiti in presenza, ai sensi dell'articolo 25, comma 7, del dPCM 2 marzo 2021, gli esami di qualifica dei percorsi d IeFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori dell'azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l'attività formativa in presenza, ove necessario, nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. E' comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto.*

In seguito all'emergenza tutte le comunicazioni fra gli uffici e il personale operativo degli impianti di GAIA avviene preferibilmente attraverso lo smartphone e/o altri mezzi tecnologici.

Gli spostamenti verso gli impianti e le riunioni in presenza sono limitati solo e unicamente ai casi assolutamente indispensabili. Colleghi di altre Aziende, Clienti e Fornitori sono invitati ad utilizzare mezzi di contatto alternativi (tele- o video-conferenze, telefono, ecc.).

La formazione è erogata cercando di limitare la presenza di partecipanti in aula quando viene svolta in presenza, limitando i corsi di formazione a quelli di salute e sicurezza.

11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

- *Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.*
- *Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica*
- *L'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. **anche con il coinvolgimento del MC.** Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria*

E' stato predisposto un allegato ai piani di emergenza di GAIA "AL_GS104 ALLEGATO AL PIANO DI EMERGENZA NELLE VARIE SEDI DI LAVORO DI GAIA SPA - GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA DI COVID-19", emesso in data 16/03/2020, dove sono state recepite le indicazioni del protocollo.

GAIA spa rende disponibili mascherine FFP3 da fornire all'eventuale soggetto positivo nei casi individuati

12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

- *La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)*
- *La sorveglianza sanitaria rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. La sorveglianza sanitaria deve tendere al completo, seppur graduale, ripristino delle visite mediche previste, a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall'OMS, previa valutazione del medico competente che tiene conto dell'andamento epidemiologico nel territorio di riferimento, in coerenza con la circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 e con la circolare interministeriale del 4 settembre 2020.*
- *Il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nell'identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19.*
- *Il medico competente, ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell'articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ,ai fini della tutela dei lavoratori fragili secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020, nel rispetto della riservatezza.*
- *Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di **strategie di testing/screening** qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori, anche tenuto conto dell'andamento epidemiologico nel territorio di riferimento e di quanto stabilito nella circolare del Ministero della salute dell'8 gennaio 2021.*
- *Il medico competente collabora con l'Autorità sanitaria, in particolare per l'identificazione degli eventuali "contatti stretti" di un lavoratore riscontrato positivo al tampone COVID-19 al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. In merito ai "contatti stretti", così come definiti dalla circolare del Ministero della salute del 29 maggio 2020 ,è opportuno che la loro identificazione tenga conto delle misure di prevenzione e protezione individuate ed effettivamente attuate in azienda, ai fini del contenimento del rischio da SARS-CoV-2/COVID-19.*
- *La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà in osservanza della normativa di riferimento. Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica prevista dall'articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione -anche per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.*

La sorveglianza sanitaria continua in azienda in base alle indicazioni fornite dal protocollo.

Il MC è parte attiva nell'individuazione delle misure aziendali particolari adottate in aziende.

I dipendenti affetti da patologie quindi identificati come soggetti maggiormente a rischio inseriti nei vari settori/uffici di Gaia, in base alle indicazioni del MC, sono adibiti esclusivamente allo smart working dalla propria abitazione.

Attraverso comunicazione interna è stato dato indicazione ai soggetti che si ritengono esposti a maggiori rischi nel contrarre il virus o che rientrano nella definizione di soggetto fragile data dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.C.P.M. 08/03/2020 di rivolgersi al Medico di Medicina Generale (MMG) che, a loro tutela, potrà giustificare il periodo di 'isolamento'. Nei casi in cui il MMG non prescriva (o non possa prescrivere) il periodo di malattia, il lavoratore può richiedere una visita straordinaria con il medico competente aziendale affinché possono essere valutate misure idonee per la salute del dipendente.

Il medico competente aziendale ha suggerito l'effettuazione di test sierologici per la verifica della presenza di anticorpi specifici anti SARS-COV2 ed eventuali tamponi per accertamento di secondo livello per i casi eventualmente positivi, secondo le indicazioni e le linee guida fornite dalla Regione Piemonte.

Per il reintegro di lavoratori dopo l'infezione da COVID19 con ricovero ospedaliero, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione effettua visita medica per verificare l'idoneità alla ripresa del lavoro anche per valutare profili specifici di pericolosità.

13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

- *È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.*
- *Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.*
- *Per le finalità del presente Protocollo, potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.*

All'interno dell'azienda, il comitato SPT_GAIA (già operativo sui temi di salute e sicurezza e responsabilità sociale) ha il compito di vigilare sull'attuazione delle regole previste dal "Protocollo", dalle procedure aziendali e da quelle ministeriali; (comunicazione interna GS/44/2020 del 16 marzo 2020)

L'azienda invita a far parte di questo comitato Covid non solo le RSU elette all'interno dell'azienda ma almeno un rappresentante di tutte le sigle sindacali.